

Aggiornati i modelli comportamentali per i sindaci di società non quotate

di Raffaele Marcello (*)



Dal 30 settembre 2015 sono in vigore le nuove **Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate**, diramate dal **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**. Il nuovo "set" di Norme sostituisce quello precedentemente emanato, con la funzione di aggiornare i modelli comportamentali raccomandati ai membri del collegio sindacale oppure ai sindaci unici di società non quotate al fine di svolgere correttamente l'incarico di controllo. L'intento è quello di ridare **centralità** al **collegio** sindacale quale punto di **riferimento** dei **controlli** sulla **gestione dell'azienda**, in un momento storico delicato, caratterizzato dai recenti tentativi di eliminare o ridurre di molto il numero dei collegi sindacali nelle società di maggiori dimensioni sostituendo tale organo con il comitato per il controllo, di gran lunga meno garantista rispetto al modello previsto dal sistema tradizionale.

Dopo un periodo di pubblica consultazione durato alcuni mesi, a settembre 2015 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato in via definitiva, e quindi licenziato, le "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate".

Il nuovo testo, applicabile dal 30 settembre, va a sostituire le vecchie Linee guida dettate in materia nel gennaio 2012 (1) e prevede norme emanate in conformità al Codice deontologico della professione alle quali i sindaci di società devono attenersi.

L'adeguamento delle norme si è reso necessario per le continue modifiche del diritto societario e di quello fallimentare. Dal nuovo documento emergono con maggiore forza e chiarezza la centralità che il collegio sindacale ricopre all'interno della *governance* societaria ed il dovere di vigilanza che l'organo di controllo è per legge chiamato a svolgere sull'osservanza della legge e dello statuto e, in particolare, sull'ade-

guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (2).

Struttura e contenuto delle nuove Norme

Le Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate suggeriscono e raccomandano regole di condotta da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco.

Si tratta, più precisamente, di norme di deontologia professionale, rivolte a tutti i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, le quali trovano applicazione nei confronti dei componenti del collegio sindacale di tutte le società (eccezion fatta per i casi in cui risultano applicabili disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano specifici settori di attività o mercati regolamentati). Tali norme vanno correttamente declinate in relazione al caso concreto.

(*) *Consigliere nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con delega al sistema dei controlli*

(1) A dicembre 2011, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili aveva approvato le "Norme di comportamento del collegio sindacale" 9, 10 e 11, completando così l'iter destinato ad implementare il corpus già emanato ed entrato in vigore il 18 gennaio 2011. Al riguardo per un commento alle prime otto Norme si rinvia a N. Abriani, "Le nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate", in *Riv. dir. soc.*, n. 1/2011, pag. 214, e a F. Mancinelli, G. Di Giovacchino, "Doveri del collegio sindacale

e principi di corretta amministrazione", in *Le Società*, 2011, pag. 29; per un approfondimento sulle Norme 9, 10 e 11, si rinvia invece a G. Martina, "Le nuove norme di comportamento del collegio sindacale", in *Le Società*, n. 5/2012, pag. 519.

(2) Cfr. M. Longoni, "Sempre più centrale il collegio dei sindaci", in *Milano Finanza* del 23 settembre 2015, M. Longoni, "Controlli societari doc", in *Italia Oggi* del 21 settembre 2015 e M. Parracino, "Collegio sindacale, via libero definitivamente alle norme di comportamento delle non quotate", in *Press-magazine.it* del 17 settembre 2015.

Il documento è strutturato in 11 Norme, in ognuna delle quali è possibile trovare una prima parte, denominata “Principi”, nella quale è riportato, appunto, il principio analizzato dalla Norma. Seguono poi i “riferimenti normativi” ed i “criteri applicativi”, i quali forniscono ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento del loro incarico.

È infine presente una Sezione, denominata “commenti”, nella quale non solo sono analizzate le scelte adottate, ma sono anche esposte le principali problematiche interpretative che emergono nel concreto svolgimento dell’incarico.

Principali elementi di novità

Tra le principali novità si segnalano l’indipendenza, le valutazioni sull’adeguatezza del compenso, le indicazioni sul passaggio di consegne ai nuovi sindaci, la gestione dei rapporti con l’Organismo di Vigilanza (OdV), la presenza di regole anche per l’organo monocratico e per la vigilanza del collegio sindacale nelle società di capitali unipersonali. Infine, particolare risalto viene dato alla funzione del collegio in materia di prevenzione ed emersione della crisi d’impresa (3).

Relativamente all’indipendenza dei sindaci (Norma 1.4), viene precisato che, per svolgere il proprio incarico in maniera obiettiva e indi-

LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL CNDCEC

Indipendenza dei sindaci

Le Norme di comportamento del CNDCEC precisano che, per svolgere il proprio incarico in maniera obiettiva e indipendente, ciascun **sindaco non** deve avere alcun **interesse economico, finanziario** o di **altro genere** nella società o nelle altre società del gruppo, che possa **compromettere l’obiettività e l’indipendenza**. Vengono, a tal fine, esplicitati i casi in cui tale indipendenza è compromessa, ad esempio rischi derivanti da interesse personale, condizionamento o eccessivo grado di confidenzialità; cui si aggiunge anche la prestazione di attività di patrocinio innanzi le Commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte.

pendente, ciascun sindaco non deve avere alcun interesse economico, finanziario o di altro genere nella società o nelle altre società del gruppo, che possa compromettere l’obiettività e l’indipendenza. Vengono, a tal fine, esplicitati i casi in cui tale indipendenza è compromessa, ad esempio rischi derivanti da interesse personale, condizionamento o da un eccessivo grado di confidenzialità; cui si aggiunge anche la prestazione di attività di patrocinio

innanzi le Commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte.

L’indipendenza crescerà in relazione, sia alla minore incidenza dei compensi percepiti dalla società, sia rispetto ai compensi professionali complessivi del sindaco, sia in relazione all’incidenza dei compensi del sindaco rispetto a quelli percepiti dallo stesso per consulenze prestate dai suoi associati di studio (4). Nell’effettuare la valutazione dei rischi il sindaco deve anche tenere conto dei rapporti intrattenuti dagli altri soggetti appartenenti alla propria rete professionale (5).

Va tra l’altro segnalato che non è più richiesto, nella relazione annuale all’assemblea, che i sindaci evidenzino ogni anno, in apposito paragrafo, il rispetto dei requisiti di indipendenza (6).

(3) Cfr. N. Cavalluzzo, V. Martignoni, “Il sindaco giustifica i troppi incarichi”, in *Il Sole - 24 Ore* del 18 settembre 2015; L. De Angelis, “Sindaci sentinelle delle società”, in *Italia Oggi* del 18 settembre 2015; S. De Rosa, “Da fine mese in vigore le nuove norme di comportamento del collegio sindacale”, *Eur-tekne.info* del 18 settembre 2015. Per un’analisi delle indicazioni fornite dalle Norme di comportamento in merito alla riduzione del capitale sociale per perdite e alla liquidazione sia consentito il rinvio a: R. Marcello, “Perdite e liquidazione della società”, in *Guida Giuridica Italia Oggi, Sindaci e Revisori: le nuove regole*, M. Longoni (a cura di), n. 10, 8 ottobre 2015.

(4) Al riguardo di estremo interesse è la recente decisione della Cass., 8 maggio 2015, n. 8281 che ha reputato condivisibile la decisione di merito secondo la quale ai fini della valuta-

zione dell’indipendenza, si potevano prendere a riferimento le regole stabilite dalle professioni economiche.

(5) Secondo le Norme di comportamento: “La rete può essere identificata con la struttura alla quale appartiene il professionista e che al contempo: è finalizzata alla cooperazione alla attività in comune; persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi, ovvero fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni, ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni, dalla stessa strategia, da uno stesso nome, marchio o segno distintivo ovvero dalla condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali”.

(6) Qualora vi siano variazioni nelle situazioni soggettive rispetto al momento della nomina, è richiesto a ciascun sindaco di darne comunicazione scritta agli altri membri.

A seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali, è stata completamente ritrascritta la Norma 1.5. I sindaci, all'atto della nomina, sono invitati a valutare se la misura del compenso proposto sia idonea a remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno con i quali devono svolgere l'incarico. In sede di valutazione è opportuno prendere in considerazione l'ampiezza e la complessità dell'incarico in relazione alla natura,

alla dimensione, alla complessità, al settore di attività, all'assetto organizzativo e alle altre caratteristiche della società e l'eventuale documento riassuntivo delle attività espletate, elaborato dal collegio sindacale, valutando l'impegno temporale richiesto per lo svolgimento dell'incarico, nonché le competenze e l'esperienza richieste.

Con riferimento al tema del passaggio di consegne (Norma 1.7), viene sottolineato come i nuovi sindaci devono ricevere da quelli uscenti piena collaborazione, sia a livello informativo, sia attraverso la messa a disposizione di tutta la documentazione atta alla migliore comprensione circa l'esistenza dei rischi inerenti, compresa la pronta consegna del libro dei verbali del collegio sindacale.

Per quanto riguarda i rapporti con l'Organismo di Vigilanza, la Norma 5.5 precisa che il collegio sindacale acquisisce informazioni dallo stesso in merito alla funzione ad esso assegnata dalla legge di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del modello adottato ex D.Lgs. n. 231/2001. Inoltre, nei casi in cui vi sia coincidenza tra OdV e collegio sindacale, le due funzioni rimangono distinte, pur se coordinate fra loro, e delle attività svolte nell'espletamento delle stesse dovrà essere fornita separata documentazione.

Nella Norma 7.1 viene ribadito che, in presenza di un revisore esterno, la legge non affida ai

LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL CNDCEC

Finanziamenti "intercompany"

In caso di finanziamenti "intercompany", il **collegio sindacale o sindaco unico** dovrà **vigilare** che gli **amministratori** negli atti e nelle delibere inerenti al finanziamento diano adeguata **motivazione** dell'**interesse sociale dell'operazione** e dei **vantaggi reciproci** da essa scaturenti. Nel caso particolare di finanziamenti provenienti da società controllata nei confronti della controllante, gli amministratori della società controllata devono far emergere chiaramente i reciproci vantaggi derivanti dall'operazione infragruppo che non possono essere relegati alla mera appartenenza al gruppo stesso.

sindaci accertamenti di natura contabile, demandati esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale. Il collegio non ha, quindi, alcun obbligo, neppure in via sostitutiva, di revisione del bilancio di esercizio e consolidato.

Di particolare interesse riveste poi la verifica richiesta in caso di finanziamenti *intercompany* (Norma 10.7). Il collegio sindacale o sindaco unico dovrà vigilare che gli am-

ministratori negli atti e nelle delibere inerenti al finanziamento diano adeguata motivazione dell'interesse sociale dell'operazione e dei vantaggi reciproci da essa scaturenti. Nel caso particolare di finanziamenti provenienti da società controllata nei confronti della controllante, gli amministratori della società controllata devono far emergere chiaramente i reciproci vantaggi derivanti dall'operazione infragruppo che non possono essere relegati alla mera appartenenza al gruppo stesso.

Nelle ipotesi di passaggio da società pluripersonale a unipersonale, secondo la Norma 10.10, il collegio sindacale (o sindaco unico nelle Srl), oltre a porre in essere tutte le verifiche effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza nelle società pluripersonali, deve accertare che: gli amministratori (o il socio unico) abbiano eseguito gli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese richiesti dalla legge a seguito dell'intervenuta unipersonalità o qualora muti la persona dell'unico socio; il socio unico esegua i versamenti eventualmente ancora dovuti dai soci entro novanta giorni; negli atti e nella corrispondenza della società per azioni e responsabilità limitata sia indicato che queste siano con un unico socio; qualora la società deliberi l'aumento del capitale sociale, i versamenti dell'unico socio siano eseguiti entro novanta giorni e per l'intero ammontare. La Norma richiede, altresì, al collegio sindaca-

le di vigilare sui rapporti fra società ed unico socio in merito ai contratti e alle operazioni fra gli stessi interlocutori, verificando che detti rapporti siano trascritti sul libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o che risultino da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento eseguito dai creditori (7).

Sindaco unico

Le Norme di comportamento sono applicabili all'organo di controllo, sia nella composizione collegiale, sia nella composizione monocratica (sindaco unico), in quanto compatibili (8). In particolare, sono adottabili quelle norme e quei principi di carattere generale e che prescindono dalla composizione pluripersonale, ancorché si renda necessario declinarle in funzione della natura individuale dell'organo controllo (9).

Al riguardo, alcuni passaggi contenuti nel documento si rivolgono espressamente a detta circostanza, come ad esempio la previsione contenuta nella Norma 1.1, in cui si afferma che lo statuto della Srl può legittimamente prevedere la nomina di un sindaco supplente anche quando l'organo di controllo è monocratico. Una simile scelta consentirebbe la sostituzione immediata dell'unico sindaco che dovesse venir meno nel corso dell'incarico,

LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL CNDCEC

Concordato con riserva

In relazione al concordato con riserva, viene richiesto ai **sindaci di vigilare** in merito alla **documentazione da allegare alla domanda** (bilanci del triennio precedente ed elenco nominativo dei creditori) e che la **società non abbia presentato nei due anni precedenti domande** di procedure analoghe **non ammesse ad omologazione**. A seguito dell'ammissione al concordato spetterà al collegio verificare la presentazione della documentazione richiesta a integrazione della domanda.

co, garantendo la continuità dello svolgimento delle funzioni di vigilanza (10).

Le Norme distinguono, altresì, la situazione in cui il sindaco unico sia delegato alla funzione di revisione contabile dalla situazione in cui lo stesso sia affiancato da un revisore esterno. Nel primo caso il sindaco dovrà essere scelto fra gli iscritti al Registro dei revisori, nel secondo

caso potrà essere scelto fra i professionisti di aree contabili e legali (11).

Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa

Particolare attenzione viene dedicata alla funzione assolta dallo stesso collegio in materia di prevenzione ed emersione della crisi (12).

Il documento di deontologia professionale suggerisce e raccomanda il comportamento tecnico da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco sia collegialmente sia in composizione monocratica, dal momento che con il crescente aumento del ricorso alle procedure concorsuali e le modifiche alla legge fallimentare nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione (13) inevitabilmente si è sentita l'esigenza di integrare le Norme di comportamento anche sotto questo

(7) Si tratta, ovviamente, di contratti o operazioni che potrebbero determinare un'indebita riduzione del patrimonio e essere potenzialmente dannosi anche per i terzi e per i creditori della società.

(8) In ogni caso, ove ritenuto necessario, nei commenti alle singole Norme vengono fornite indicazioni operative che si ritengono applicabili in caso di nomina del sindaco unico.

(9) Si ricorda che, secondo il parere ministeriale (Nota Mise n. 0139507 del 18 giugno 2012), il sindaco unico non può essere nominato se l'atto costitutivo prevede la presenza di un organo collegiale. In tali casi, pertanto, per nominare l'organo monocratico, bisogna modificare l'atto costitutivo presso un notaio.

(10) Si rammenta a questo riguardo che in modo differente si era espresso il Mise nella Nota n. 0180772 del 28 agosto 2012.

(11) Cfr. L. De Angelis, "Srl, le nuove regole sui collegi ap-

plicate pure ai sindaci unici", in *Italia Oggi* del 21 settembre 2015.

(12) Alle varie fattispecie della crisi di impresa che vanno dalla sua emersione al fallimento dell'impresa è dedicata la Norma 11, finalizzata a regolare l'attività del collegio nella crisi di impresa, preoccupandosi di indicare quali debbano essere i comportamenti ritenuti adeguati per le singole casistiche. Approfondiscono il ruolo del collegio sindacale nella crisi di impresa, N. Abriani, C. Bauco, "Il collegio sindacale e la crisi di impresa", in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, n. 10/2015, pag. 31.

(13) Le Norme per tale fattispecie (ma anche per i piani di risanamento) raccomandano che i sindaci suggeriscano ai vari attori del processo il rispetto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi" emanate nel 2010 dal CNDCEC in collaborazione con Assonime e l'Università di Firenze.

profilo (14). Si tratta, in linea generale, di controlli di “legalità”, volti a verificare il possesso da parte della società dei requisiti di legge per accedere alle procedure, la conformità della documentazione da produrre, il possesso da parte dei professionisti coinvolti dei requisiti, la regolarità formale dell’attestazione del piano, gli assetti organizzativi adottati.

In relazione al concordato con riserva (Norma 11.5) viene richiesto ai sindaci di vigilare in merito alla documentazione da allegare alla domanda (bilanci del triennio precedente ed elenco nominativo dei creditori) e che la società non abbia presentato nei due anni precedenti domande di procedure analoghe non ammesse ad omologazione. A seguito dell’ammissione al concordato spetterà al collegio verificare la presentazione della documentazione richiesta a integrazione della domanda.

Nel caso di concordato preventivo *ex art.* 160 L.f. competerà al collegio esaminare, da un lato, la professionalità ed indipendenza dell’attestatore e, dall’altro, che l’attestazione presenti i requisiti formali previsti dalla legge (Norma 11.6) (15). In relazione al novellato art. 163-bis L.f. (16) si prevede che, nel caso di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda o di specifici beni, contemplata nel piano concordato, il collegio sindacale debba essere informato anche delle eventuali offerte concorrenti rispetto al piano concordato che aprono un procedimento competitivo e sulle quali è chiamato ad esprimersi il Tribunale.

Nei concordati in continuità (Norma 11.7) i sindaci dovranno vigilare in merito al fatto

LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL CNDCEC

Concordato preventivo

Nel caso di concordato preventivo competerà al **collegio** sindacale esaminare, da un lato, la **professionalità ed indipendenza dell’attestatore** e, dall’altro, che l’attestazione presenti i **requisiti formali** previsti dalla legge. Nel caso di **acquisizione di azienda** o di ramo d’azienda o di specifici beni, contemplata nel piano concordato, il collegio sindacale deve essere informato anche delle eventuali **offerte concorrenti** rispetto al piano concordato che aprono un procedimento competitivo e sulle quali è chiamato ad esprimersi il Tribunale.

che il professionista incaricato dal debitore di redigere la relazione *ex art.* 161 L.f. attesti che la prosecuzione dell’attività dell’impresa prevista dal piano concordato, oltre che essere redatta secondo le previste modalità di legge, sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (17).

In ipotesi di cui all’art. 182-*quinquies*, L.f., i sindaci dovranno vigilare nel particolare caso dell’auto-

rizzazione della società a contrarre nuovi finanziamenti (Norma 11.8).

Sia nei piani di risanamento, sia nei piani concordatari, sia in quelli che sottostanno ad accordi di ristrutturazione, pur mantenendo un’interlocuzione diretta con l’organo amministrativo, il collegio, previo accordo con lo stesso, potrà acquisire notizie anche direttamente dall’attestatore dei piani o delle attestazioni speciali previste dalla legge fallimentare (Norma 11.9).

In caso di presentazione di una domanda “protettiva” *ex art.* 186-*sexies*, L.f., si sottolinea la permanenza per gli amministratori degli obblighi di informativa ai soci mediante la tempestiva convocazione dell’assemblea, pur essendo sospesi gli effetti prodotti dalla particolare situazione patrimoniale dell’impresa sino alla omologa del concordato (Norma 11.10).

Infine, nell’ambito delle società fallite (Norma 11.11) si ritiene, da un lato, che il sindaco, anche successivamente al fallimento, possa dimettersi e, dall’altro, che le circostanze impeditive (per la nomina in banche, assicurazioni, società finanziarie ecc.) vengano meno decorsi due anni dalla sentenza di fallimento.

(14) Le nuove Norme di comportamento, dunque, prendono atto di tutte le novità in tema di diritto fallimentare introdotte dal D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134/2012 ed anche dal D.L. n. 83/2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 132/2015.

(15) Non rientra, di contro, fra gli obblighi del collegio quel-

lo di esprimersi sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano su cui si basa la domanda di concordato; valutazioni queste demandate al professionista attestatore.

(16) Così come modificato dal D.L. n. 83/2015.

(17) Avendo riguardo anche all’adeguatezza dell’organizzazione aziendale rispetto alla continuazione dell’attività.

Considerazioni conclusive

L'emanazione delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate si inserisce in un *humus* legislativo in costante movimento che nel tempo ha rimodulato in modo penetrante il ruolo del collegio sindacale, ridefinendo direttamente e indirettamente i profili dell'informazione (sia attiva che passiva), talvolta nei contenuti, talaltra solo nella direzione dei flussi. Si è, pertanto, percepita l'esigenza, come da più parti sollecitato, di una razionalizzazione dei controlli, niente affatto limitata a consolidare gli "apparati procedurali", bensì a concentrare l'attenzione sul momento operativo e della concreta (ed efficiente) applicazione del dato normativo.

In questo contesto, uno dei principali motivi ispiratori delle nuove Norme sembra essere quello di orientare le verifiche sulle situazioni di rischio concreto per soci e terzi piuttosto che sulle irregolarità formali; approccio tra l'altro già presente nei Principi del 2011, ma che ora è stato ancora più evidenziato.

Non solo, l'intento è quello di ridare centralità al collegio sindacale quale punto di riferimento dei controlli sulla gestione dell'azienda, in un momento storico delicato, caratterizzato dai recenti tentativi di eliminare o ridurre di molto il numero dei collegi sindacali nelle società di maggiori dimensioni sostituendo tale organo con il comitato per il controllo (18) di gran lunga meno garantista rispetto al modello previsto dal sistema tradizionale.

(18) Il riferimento è alla scelta del sistema monistico effettuata di recente dalla più grande banca italiana: Intesa SanPaolo.